

CXVII.

TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Relazione del senatore Finali, sul coordinamento del progetto di modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, e votazione a scrutinio segreto del progetto stesso — Svolgimento dell'interpellanza del senatore Corte al presidente del Consiglio, ministro ad interim degli affari esteri, intorno agli intendimenti del Governo circa la sua azione nel mar Rosso — Risposta del presidente del Consiglio e breve replica dell'interpellante — Risultato della votazione segreta — Discussione del progetto di legge per disposizioni intorno alla sicurezza pubblica — Osservazioni del senatore Canonico e risposte del senatore Puccioni, relatore, e del presidente del Consiglio — Approvazione degli articoli da 1 a 49 inclusivo dopo osservazioni dei senatori Cavallini, Moleschott, Scalini ed Auriti, e risposte del relatore e del presidente del Consiglio, agli articoli 16, 25, 26, 30 e 31.*

La seduta è aperta alle 2 e 20.

È presente il presidente del Consiglio: più tardi intervengono i ministri della guerra, delle finanze e della pubblica istruzione.

Il senatore segretario, CENCELLI, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Relazione sul coordinamento del progetto di modificazioni alla legge comunale e provinciale, 20 marzo 1865, e votazione a scrutinio segreto del progetto stesso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Votazione a scrutinio segreto del progetto di modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

Siccome però sono state fatte nel progetto, durante la discussione, molte mutazioni, così,

come il regolamento prescrive, converrebbe dar lettura per intero al Senato della nuova redazione; ma io credo che il Senato vorrà dispensare da questa lettura, pregando invece il relatore di riferire soltanto intorno a quelle piccole variazioni di redazione che fosse stato necessario introdurre nel progetto.

Se non vi sono obiezioni s'intenderà così stabilito.

L'onorevole relatore ha facoltà di riferire intorno al coordinamento della legge.

Senatore FINALI, relatore. La Commissione si è riunita stamane per adempiere il suo dovere di coordinare gli articoli in correlazione ai voti del Senato.

Per una strana coincidenza, malgrado che si siano soppressi parecchi articoli ed altri se ne siano aggiunti, il numero dei soppressi e degli aggiunti è uguale, e quindi resta lo stesso numero di 90 articoli.

E, nell'interno poi di questi articoli, dovunque è richiamato ad altri dello stesso progetto di legge, si è dovuto variare il numero, quando nell'ordine progressivo gli articoli citati variavano di numerazione.

Oltre a ciò è convenuto fare alcune piccole modificazioni al testo degli articoli votati; non più di sette.

Di queste variazioni, secondo che esige l'articolo 70 del nostro regolamento, darò brevissima ragione.

Nell'articolo 24 non si è fatto che correggere una locuzione, sostituendo a quella di *comma* la parola *paragrafo* perchè questa parola altrove è usata costantemente, e sostituire l'ordinale *secondo* a *primo*.

All'art. 43, dove si parla delle punizioni nelle quali incorre chi altera, sottrae, aggiunge o sostituisce schede, è parso opportuno richiamare non uno, ma due articoli, il 24 e il 25, affine di comprendere nella sanzione penale anche il presidente dell'ufficio elettorale.

Così nell'art. 58, che si riferisce alla disposizione dell'art. 90 della legge, affinchè non nasca equivoco, si è aggiunto: « legge vigente », che s'intende quella del 20 marzo 1865.

Nell'art. 63 è una variazione puramente grammaticale: vi si è sostituito il relativo, « la quale », all'indicativo « questa », laddove si parla della rieleggibilità dei membri della Giunta, e della scadenza dall'ufficio, che pel primo biennio è determinata a sorteggio.

Nell'art. 67 sono due le variazioni: una al paragrafo numero primo, dove si dice: che i mutui vengono deliberati dal Consiglio comunale col voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune: fu espresso da alcuni, il giorno che fu approvato l'articolo, il voto, che fosse dichiarato, per eliminare ogni dubbio, trattarsi non già della sola maggioranza dei partecipanti alla votazione, sibbene del voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune. Quindi si sarebbe aggiunto una qualificazione, cioè che vengano deliberati nel Consiglio comunale col voto *favorevole* della maggioranza dei consiglieri ad esso assegnati.

Nell'ultimo paragrafo dell'articolo stesso era detto in plurale: « i termini stabiliti in questo articolo potranno essere abbreviati dal prefetto con decreto motivato ».

Ora, siccome nell'articolo non è parola che

di un sol termine; ed è quello stabilito nel numero secondo, cioè che i mutui siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni, è parso dover ridurre il plurale al singolare.

Così nell'art. 70 era un errore di stampa tramandato da uno ad altro degli atti parlamentari, senza che nessuno l'avesse visto e che diceva:

« Salvo i casi speciali previsti in questa legge, nessun mutuo può essere contratto, se gli interessi di esso aggiunti a quello dei debiti e mutui di qualunque natura precedentemente contratti facciano, ecc. ».

Evidentemente deve dirsi: a *quelli* dei debiti, ecc.

Queste sono le piccolissime variazioni da noi introdotte negli articoli votati, e sono di così poca importanza, che ne abbiamo reso conto solo per ossequio all'art. 70 del nostro regolamento.

Prima di finire abbiamo il dovere di riferire intorno ad una petizione pervenutaci nel corso della discussione.

Di quelle pervenute prima abbiamo già riferito nella relazione; e di questa, che viene dalla Deputazione provinciale dell'Umbria, rendiamo conto ora.

La Deputazione provinciale dell'Umbria, unendosi al voto della Deputazione di Reggio di Calabria, domanda che alle elezioni sia assegnato un termine, che non vada più in là del giugno.

Abbiamo detto già nella relazione come questa restrizione di termini non sia conveniente, e sia opportuna una maggiore larghezza.

Domanda inoltre una maggiore e più circospetta severità nell'adempimento del precetto, che dava l'art. 24, all'elettore di scrivere la sua firma nell'atto di dare il voto. Siccome questo obbligo di firmare all'atto di dare il voto è stato tolto, poichè si è supplito alla garanzia del saper leggere e scrivere colla adozione di una proposta fatta dall'onor. Villari; mancando la base di un emendamento, non si può tener conto della proposta della Deputazione provinciale di Perugia.

Finalmente domanda che sia dichiarato, tra le spese di casermaggio propriamente dette, che passano dal bilancio della provincia allo Stato, comprendersi anche quelle del fitto della

caserma o dell'alloggio; e questa dichiarazione contrasta colle dichiarazioni ieri fatte dal Governo, ed accolte dal Senato.

Quindi su questa petizione, come sulle altre presentate prima, proponiamo passarsi all'ordine del giorno.

Vi sarebbero altre petizioni, le quali, o perchè non pervengono da corpi morali costituiti, o perchè non sono autenticate, e non furono presentate da senatori, ma mandate financo per telegramma, secondo il nostro regolamento non possono essere oggetto di relazione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la Commissione ha variato la numerazione degli articoli della legge tenendo conto di quelli cancellati, e dei nuovi aggiunti ed ha mutata la numerazione degli articoli che sono citati negli articoli stessi corrispondentemente alla mutata numerazione loro.

Finalmente ha proposto alcune modificazioni di forma intorno a 7 articoli della legge. Se non vi sono obiezioni, pongo ai voti le modificazioni così proposte dalla Commissione; chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

La Commissione infine riferisce intorno ad una petizione della Deputazione provinciale dell'Umbria, e propone l'ordine del giorno puro e semplice intorno alla medesima.

Pongo ai voti l'ordine del giorno sulla petizione della Deputazione provinciale dell'Umbria.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Or dunque passeremo alla votazione, a scrutinio segreto, del disegno di legge già approvato per alzata e seduta.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, segretario, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasciano le urne aperte.

Prego i signori senatori di recarsi ai loro posti.

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Podestà chiede al Senato un congedo di venti giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono opposizioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Interpellanza del senatore Corte al presidente del Consiglio dei ministri intorno agli intendimenti del Governo circa la sua azione nel mar Rosso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Intorpellanza del senatore Corte al presidente del Consiglio dei ministri intorno agli intendimenti del Governo circa la sua azione nel mar Rosso ».

Do lettura del testo dell'interpellanza:

« Il sottoscritto desidera interpellare l'onorevole presidente del Consiglio per conoscere entro quali limiti, nelle attuali circostanze della politica europea e della condizione economica del paese, il Governo intenda di circoscrivere la sua azione nel mar Rosso ».

Il senatore Corte ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

Senatore CORTE. Le cose, sulle quali è mio desiderio di conoscere le opinioni del Governo, non mi sono ispirate da sentimento di opposizione; esse invece mi sono ispirate da un sentimento di profonda diffidenza in quella politica ambiziosa, avida di avventure e di interventi, in cui, per la vanità di alcuni e l'inerzia di molti, l'Italia è stata trascinata nel mar Rosso, e temerei potesse esser trascinata ad altre e più gravi sventure.

Ho creduto sempre e lo credo tuttora, che il nostro ordinamento militare fosse la nazione regolarmente armata a scopo esclusivo di difesa, e non, come da taluno si vorrebbe interpretare, a scopo di offesa o di conquista, come era ai tempi dell'Impero romano.

Mi sono inutilmente domandato più volte con quali scopi noi siamo sbarcati in Africa. Inutilmente ho tentato di conoscere il pensiero col quale vi fummo mandati, e conclusi, senza tema di errare, che i diversi concetti con i quali, qua e là, ho udito difendere e conestare l'impresa africana sono tutti intieramente falliti.

Le chiavi del Mediterraneo che noi cercavamo sono tuttora fra le alghe e le madrepora dell'Eritreo; l'azione parallela che dovevamo esercitare con l'Inghilterra va diventando una azione, se non perpendicolare, per certo obliqua. I commerci, che da Massaua noi dovevamo aprire con l'Abissi-

nia si sono ridotti finora a uno scambio di fucilate; la civiltà che noi dovevamo portare, il concorso che dovevamo dare nella grande impresa umanitaria di frenare il commercio degli schiavi, ha ottenuto un risultato diametralmente opposto a quello, in quanto che, senza volerlo, noi oggi siamo virtualmente gli alleati, poichè combattiamo lo stesso nemico, dei sudanesi, la peggiore razza di commercianti di schiavi che sia in Africa. Ed a qual prezzo abbiamo ottenuto questo risultato? Abbiamo a quest'ora, e credo di non andare errato, speso più di 150 milioni, e ci troviamo in questa condizione, che se rimaniamo nelle posizioni attuali, spenderemo, *bon an, mal an*, come dicono i Francesi, 20 milioni all'anno senza nessun risultato; se ci spingiamo avanti verso Keren, verso l'Asmara e Senafé, dovremo aumentare le nostre truppe d'occupazione in modo che quell'occupazione ci costerà almeno 40 milioni all'anno.

Se noi vorremo estenderci più in là, spenderemo assai più ancora con un risultato non meno negativo di quel che abbiamo finora ottenuto.

Io esonero completamente l'onore. Crispi da ogni responsabilità nell'inizio dell'impresa africana; non lo posso del pari esonerare da ogni responsabilità in ciò che è sopravvenuto dopo, e in quel che oggi minaccia di succedere.

Noi abbiamo fatto della questione di Massaua, fu un grande errore, una questione di onore militare, e non era che una questione di vanità offesa.

Lo dissi ripetutamente in Senato che nelle guerre coloniali l'onore militare andava sempre illeso.

Sono le condizioni economiche del nostro paese tali da potere permettere ogni anno di lasciare un certo numero di valenti soldati in Africa, e sacrificare ogni anno un numero ingente di milioni che sarebbero così necessari nel nostro paese?

Certamente nessuno si dissimula le condizioni gravissime d'Europa, in cui da ogni parte si spingono gli armamenti a scopi palesi ed onestamente confessati d'imporre la pace.

Io che mi permetto di dividere l'opinione del marchese di Salisbury, che questi armamenti, piuttosto che la pace finiranno per imporre la guerra, e vi confesso che se credessi che la guerra troncasse le difficoltà economiche e sociali, che sono gravissime, alle quali ci trascina

l'effetto degli armamenti, io augurerei coi voti più caldi che la guerra si facesse domani.

Ma non io credo che la guerra risolverebbe nessuna di queste questioni. Io temo pur troppo che se ci fosse una guerra, gli armamenti crescerebbero dopo di essa, in proporzione maggiore di quello che crescono adesso (*Mormorio*).

Io vi ho detto le difficoltà della nostra posizione in queste condizioni d'Europa, e io non vi voglio dissimular punto il mio pensiero, e credo che non ci sia verità che non sia meglio dirla.

Noi non possiamo negare che le nostre relazioni con la Francia sieno molto tese.

Per conto mio credo che una guerra con la Francia sarebbe, sotto il punto di vista della civiltà, una sventura; io credo che commetterebbe un vero delitto colui il quale provocasse così leggermente una guerra fra noi e la Francia, ma nello stesso tempo non mi dissimulo, signori senatori, che le condizioni di quel paese sono tali che, venendo ad afferrare il potere, anche per un momento, uno dei partiti più avanzati, possa succedere che esso si faccia provocatore, nel qual caso, io che vi ho espresso la mia opinione così avversa di una guerra contro la Francia, vorrei che gli Italiani sorgessero fino ad uno per provare che chi non è provocatore all'occasione deve sapersi meglio difendere.

E, tanto più io non mi dissimulo la gravità di una lotta impegnata tra noi e la Francia, inquantochè, soccombenti, le nostre condizioni sarebbero gravissime, e vincitori, quando non fosse per opera nostra ma per opera d'altri, io non so se non sarebbe più funesta la vittoria che la sconfitta.

In questo stato di cose possiamo noi guardare con occhio indifferente che una parte dei nostri soldati siano lontani dal nostro paese? che una parte di quella piccolissima ricchezza, che non abbiamo, sia spesa per iscopi non esclusivamente intesi alla difesa della nostra esistenza e della nostra dignità? Io credo che a preparare le nostre difese qui, senza provocazione, ma con animo determinato di lottare fino all'ultimo, noi dobbiamo in quelle impiegare tutti i mezzi che possiamo domandare ad un paese economicamente esaurito come è l'Italia ora.

Io non mi occupo della questione della finanza;

può essere difficile la condizione della finanza, ma, se fosse buona la condizione economica del paese, in un paese ricco, il Governo non è mai imbarazzato per questioni finanziarie. La questione è diversa, ed è che il paese non è ricco, ed ecco il vero imbarazzo delle finanze.

I ministri sono obbligati ad arrovellarsi il cervello per pensare ad imposte nuove, o per tornare ad imposte già abolite. E si trovano però in questa condizione, che le nuove imposte non rendono, e viceversa le imposte vecchie si è quasi nell'impossibilità di rimetterle.

Il fenomeno di quest'emigrazione che cresce in proporzione geometrica; le numerose evizioni ed espropriazioni, per mancato pagamento di tributi fondiari; il deprezzamento del forse il 50 per cento sul valore degli stabili, sono un tale fenomeno che io credo che sia impossibile di non occuparcene, ed occupandocene, non sia possibile di non riconoscere che la condizione economica italiana in questo momento è tra le più difficili.

Nè per questo io vorrei che l'Italia fosse imbelli fra le altre nazioni. Io vorrei che l'Italia facesse sentire a tutti il proposito fiero, determinato, di provvedere alla sua difesa, d'impegnare sin l'ultimo soldo e l'ultimo uomo, ma senza aver l'idea di provocare e senza il desiderio dell'entrare in questioni che non interessino direttamente l'esistenza del paese.

Noi ricchi, esiterei a consigliare il proseguimento dell'impresa africana, inquantochè io credo che i principi sono sacrosanti e che se legano gli uomini devono legare le nazioni.

Noi, nati pel principio della nazionalità, noi, nati per la simpatia di coloro che nel principio della nazionalità credevano, noi dobbiamo astenerci assolutamente dal minacciare in qualunque modo la nazionalità degli altri, siano bianchi o neri, non importa.

Come dico, noi ricchi, esiterei a desiderare che il mio paese s'imbarcasse su quella via. Ma nella condizione nostra, nella condizione che abbiamo in questo momento in Europa, nelle condizioni in cui è l'economia del paese, condizioni contro le quali s'infrangerà tutta l'abilità del ministro delle finanze, io vi dico: non c'è che una cosa da fare.

Tenete, se lo credete, un punto, perchè rimanga la nostra bandiera sulle coste del Mar Rosso, se non la volete ritirare subito; ma non

impegnate più in Africa nè un soldo, nè un soldato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio, ministro degli esteri.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro ad interim degli esteri*. L'onor. senatore Corte chiede quali siano, nello stato attuale della politica europea, e per le condizioni economiche del paese, i proponimenti del Governo nella nostra impresa in Africa.

Non parlo del passato, e come l'impresa del mar Rosso sia avvenuta. Del resto, il senatore Corte pel passato mi dispensa da ogni responsabilità, e soltanto mette a mio carico la continuazione delle nostre operazioni.

Mi sono spiegato diverse volte alla Camera su quest'argomento.

Sin dal primo giorno che le truppe italiane sbarcarono a Massaua, io mi manifestai contrario a quell'impresa. Non ero stato neanche favorevole, quando precedentemente era stata occupata Assab. Nulladimeno, riflettendoci, dovetti dire alla Camera e devo ripetere oggi al Senato, che Massaua divenne necessaria dopo l'occupazione di Assab. Non si poteva tenere l'un possesso senza l'altro.

Noi avemmo momenti difficili nell'Africa, e dovemmo venire al Parlamento a chiedere un credito, onde rifarci di una sventura immeritata e onde rioccupar quella parte di territorio che avevamo perduto.

Il Senato ricorderà che il ministro della guerra, d'accordo con me, presentò un disegno di legge per tenere nell'Africa un corpo speciale, e che la nostra proposta fu accolta dal Parlamento. In quella occasione e per quel fatto fu impegnato il paese all'occupazione di quel territorio.

Noi non intendiamo però comprometterci in guisa che, nel caso di gravi avvenimenti in Europa, le nostre forze sian talmente impegnate così lontano, da non lasciarci piena libertà di azione. Quindi è, che ci siamo limitati a tenere colà il corpo speciale ed un corpo d'indigeni. Il corpo d'indigeni fu istituito fin dal primo anno della nostra occupazione in Africa.

Quale sarà colà la nostra posizione avvenire?

Lo dissi alla Camera.

Noi non intendiamo far conquiste in Abissinia; ma non crediamo conveniente di abbandonare una posizione la quale, appena partiti

noi, potrebbe essere occupata da qualche altra potenza.

Trarremo occasione da qualunque circostanza per migliorare i nostri possedimenti, ma non comprometteremo mai nè la nostra dignità, nè le nostre forze, e ci limiteremo a quello che è strettamente necessario per conservare la nostra posizione.

Le condizioni di Europa non sono tali da farci temere una prossima guerra.

Vi furono difficoltà con la Francia, ma fortunatamente vennero superate, ed al momento attuale posso affermare al Senato che le relazioni col Governo della vicina Repubblica sono amichevoli e corrette.

Sono anch'io di avviso con l'onor. senatore Corte, che una guerra tra l'Italia e la Francia sarebbe una sventura.

Posso e devo dichiarare però, che noi non saremo mai provocatori, che eviteremo sempre che una guerra scoppi, e che a questo scopo è diretta l'opera nostra.

L'Italia è in tali condizioni che non possiamo tenerci in disparte da ciò che avviene in Europa. Non possiamo però nasconderci le condizioni difficili che sono fatte ai vari Stati del continente.

Si arma dappertutto; e non da oggi.

L'Italia in conseguenza deve mettersi in istato da esser forte anch'essa. Lo dobbiamo, e per gli impegni assunti, e per i pericoli possibili.

Ripeto, l'impresa d'Africa non ci farà perdere di vista lo scopo principale, che è di esser pronti in Europa a qualunque eventualità. Nulladimeno, non credo che noi dobbiamo abbandonare i possedimenti africani, e chiunque venisse a questo posto non potrebbe seguire altra politica.

Anche nell'Africa noi esercitiamo una missione di civiltà: questa missione appartiene all'Italia e non possiamo abbandonarla.

Credo che queste poche spiegazioni bastino all'onor. senatore Corte, e che egli se ne riterrà soddisfatto.

Senatore CORTE. Non era mia intenzione, nè lo è, di presentare una mozione. Sono stato lieto che le mie parole abbiano dato occasione all'onorevole presidente del Consiglio di dare alcune spiegazioni, delle quali naturalmente io per intero non mi saprei dichiarare soddisfatto,

inquantochè i pericoli che io vedeva in Africa non si sono dileguati.

E quanto alle assicurazioni che fece per la condizione nostra in Europa, mi lasciano sempre in dubbio. Aggiungo che noi stessi, nelle cose nostre, dimentichiamo che occorre mettere d'accordo le necessità presunte con le possibilità, e che gli scopi di Governo non possono mai dare grandi risultati quando non siano in relazione ai mezzi di cui un paese disponga.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza del signor senatore Corte.

Risultato della votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori che non avessero ancora votato, di accedere all'urna.

Dichiaro chiusa la votazione.

Ora si procede alla numerazione dei voti.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge intitolato: « Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 »:

Votanti	119
Favorevoli	71
Contrari	48

Il Senato approva.

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni intorno alla pubblica sicurezza » (N. 135).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Disposizioni intorno alla pubblica sicurezza ».

Chiedo al signor ministro dell'interno se accetta che la discussione si apra sul disegno proposto dalla Commissione.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Accetto che si apra sul disegno della Commissione, colle debite riserve.

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge.

(V. stampato n. 135).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge testè letto.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Canonico.

Senatore CANONICO. Signori senatori! Io non combatterò la legge, anzi l'accetto nel suo complesso e le darò voto favorevole; intendo solo sottoporre al Senato alcune brevi considerazioni intorno all'ammonizione e fare all'onorevole ministro dell'interno una raccomandazione sul modo di applicare il domicilio coatto.

Io confesso che fui alquanto sorpreso nel vedere mantenuto l'istituto dell'ammonizione nella legge il cui progetto ci sta sotto gli occhi. Fin da quando comparve la legge del 6 luglio 1871, non mi parve che quest'istituto fosse scientificamente sostenibile, e di poi ho potuto veder in pratica che fu fecondo di gravi inconvenienti.

L'attuale progetto di legge vuol migliorare questo istituto; la Commissione del Senato vuol migliorare ancora il progetto. Ma, a mio vedere, vi è un vizio fondamentale di sistema, il quale non sarà distrutto finché il sistema stesso non sia cambiato.

Secondo me, affidare l'ammonizione al potere giudiziario, ammettere una discussione, accordare all'ammonito il ricorso in Cassazione (benchè saviamente la Commissione lo abbia sottratto alla cognizione della Corte d'appello, ciò che avrebbe distrutto l'unificazione della Corte suprema, appena votata), tutto questo, ripeto, non mi pare un sistema conforme ai sani principii che reggono i giudizi penali ed a quelli che segnano i confini delle rispettive attribuzioni fra i singoli rami del potere sociale.

I principii del diritto e, dirò anzi, i principii stessi del buon senso non consentono che si sottoponga a giudizio penale se non colui che è imputato di un reato.

Ora, giusta il progetto di legge, coloro che sono sottoposti al giudizio di ammonizione, chi sono?

Saranno forse coloro che hanno commesso un reato? Nossignori.

Coloro che soggiacciono all'ammonizione sono i designati dalla pubblica voce come colpevoli di delitti contro la proprietà, oppure di resistenza all'autorità pubblica.

Si esige, è vero, che abbia preceduto una condanna, oppure che, per difetto di prova, vi sia stata dichiarazione di non luogo a procedere od assolutoria, ovvero che l'azione penale sia stata prescritta; ma, siccome in ordine ai delitti passati, o la condanna ebbe luogo, op-

pure la condanna non ebbe luogo perchè la legge non permetteva di condannare, e quindi le partite arretrate colla giustizia sono state saldate, sta sempre che, non per un reato commesso, ma bensì per un semplice sospetto si farebbe il giudizio d'ammonizione.

E, notate, l'ammonizione si farebbe da chi? Da quella stessa autorità giudiziaria che avrebbe dichiarato non potersi procedere, appunto perchè, sopra indizi vaghi, il potere giudiziario è incompetente a provvedere.

Ora, io dico, posti questi principii, è egli giusto che l'azione del potere giudiziario si venga a spiegare là dove non vi è che voce pubblica, dove mancano fatti concreti, dove non vi è accusa specifica?

Per altra parte, non è neanche possibile fare questo; perchè, se la prova negativa è sempre difficile, qui è inconcepibile; come fare a dare la prova negativa contro una voce pubblica generica?

Che ne avverrà?

Ne avverrà naturalmente che, nei nove decimi dei casi, l'ammonito non potrà rimuovere la spada di Damocle sospesa sopra di lui in virtù della voce pubblica, e quindi, nei nove decimi dei casi, dovrà subire l'ammonizione, dovrà comparire come condannato, mentre non è provato che egli abbia commesso un reato, e mentre l'ammonizione non è una vera pena.

Non si dica che io ho maggior tenerezza per la libertà dei ribaldi che non per la sicurezza degli uomini onesti.

Qui non si tratta di umanitarismo; qui si tratta di giustizia.

La sicurezza sociale la voglio anch'io; i ribaldi li voglio anch'io puniti. Ma non vorrei vedere un giudizio penale e una condanna ladove non è reato.

Più che nell'ammonizione, secondo me, la guarentigia della sicurezza pubblica sta in una severa vigilanza della polizia.

L'ammonizione, lo confesso, la vorrei abolita; tuttavia comprendo anche i motivi su cui s'appoggiano coloro che la mantengono, e non ne disconosco l'importanza.

Possono gravitare sopra una persona forti sospetti di criminalità; questi sospetti possono essere avvalorati dai suoi precedenti, dalla sua condotta presente, senza che tuttavia si abbiano prove od indizi sufficienti per iniziare contro

di lui un processo formale: ed allora l'ammonizione, con la comminatoria di provvedimento più severo in caso di non migliorata condotta, in caso di inadempimento delle condizioni che si prescrivono all'ammonito, può, non lo nego, servire, fino a un certo punto, a prevenire reati.

È un avvertimento che talora può essere salutare. Ma, dal momento che il reato non c'è, e che questo avvertimento, chiamato ammonizione, non è una pena, infliggere questa ammonizione non può essere di competenza del potere giudiziario, ma è cosa che per sua natura spetta al potere esecutivo, il quale è naturale custode e tutore della sicurezza pubblica.

Ciò potrà farsi dal questore, da un altro funzionario delegato dal prefetto; ma è solamente nel caso in cui l'ammonito contravvenga agli obblighi impostigli che il fatto di esso diventa reato, e può dar luogo all'esercizio dell'azione e della giurisdizione penale. È allora soltanto che comprendo il giudizio, la condanna, la pena.

E qui mi par di sentire l'egregio mio amico l'onor. Puccioni (il quale in brevissimo tempo ci ha dato una splendida relazione) osservarmi: Noi vi ammetteremo in teoria tutto questo; ma, col dare l'ammonizione al potere giudiziario, noi offriamo una maggior guarentigia, che non affidandola al potere esecutivo, il quale da certe circostanze potrebbe essere spinto ad abusarne.

E forse potrebbe ancora soggiungere: Non è la stessa Cassazione di Roma che ammise il ricorso contro le ordinanze di ammonizione? Si ammise, è vero, il ricorso in Cassazione contro le ordinanze di ammonizione; ma perchè? Appunto perchè, essendosi, anche dalla legge del 6 luglio 1871, affidata l'ammonizione al potere giudiziario, è sembrato logico che contro un atto giudiziario si accordassero rimedi giudiziari, in quanto fossero compatibili colla peculiare natura di questo atto; e ciò onde il medesimo fosse contenuto nei limiti segnati dalla legge.

Ma il vizio stava anche allora, come sta adesso (secondo me), nell'aver affidato al potere giudiziario un provvedimento che non è una sentenza, perchè non vi è reato di cui giudicare.

Voglio anch'io le più ampie guarentigie della libertà individuale contro i possibili ar-

bitri del potere esecutivo; ma credo un'illusione il supporre che la garanzia sia maggiore affidando l'ammonizione al potere giudiziario.

Come volete parlare di guarentigia di libertà individuale dove la difesa è quasi impossibile, perchè il procedimento non si basa sopra un fatto specifico realmente commesso, ma sopra voci generiche di colpevolezza? dove il provvedimento stesso (emanato così, il più delle volte, senza basi sicure) viene ad assumere un carattere di gravità assai maggiore, appunto perchè emanato dall'autorità giudiziaria?

Credete necessario il provvedimento? Io non lo contesto; ebbene, affidatelo al potere esecutivo, a cui spetta tutelare la sicurezza pubblica col prevenire i misfatti.

Voi non lederete con ciò alcun diritto, dal momento che l'ammonizione non è una pena, dal momento che con essa non si fa se non richiamare l'ammonito alla voce del dovere e porgli sotto occhio le conseguenze più gravi a cui si esporrebbe qualora contravvenisse alle disposizioni impostegli.

Solo allora l'autorità giudiziaria diverrà competente, quando l'ammonito non adempia a tutte le condizioni impostegli; si avrà allora un fatto positivo, un fatto concreto, che, secondo le norme ordinarie del diritto giudiziario, potrà formare oggetto di processo.

Queste cose io ho voluto brevemente accennare, perchè tale è la mia convinzione. Sarei ben lieto, benchè non osi sperarlo, se la Commissione ed il ministro potessero essere convertiti a questo mio modo di vedere.

Ed ora mi permetto di fare all'onorevole presidente del Consiglio una raccomandazione in ordine al modo di funzionare di un altro istituto, pure contemplato dalla presente legge, e coll'ammonizione strettamente connesso: voglio dire il domicilio coatto.

Io ho veduto con piacere nel progetto di legge, che il domicilio coatto si può scontare, oltre che nelle colonie, in altri comuni del Regno. Questa alternativa, che credo buona, mi auguro che non sia se non l'avviamento ad un sistema più radicale.

Il modo con cui si sconta in sino ad oggi il domicilio coatto nelle nostre isole (certamente nè il Senato, nè il ministro hanno bisogno che io lo dica) è veramente deplorabile.

Andate all'Elba, andate a Favignana, ad U-

stica, alla Pantelleria, alle Tremiti, e voi vedrete in ciascuna di queste isole centinaia e più di individui, ai quali si corrispondono 60 centesimi al giorno per vivere, laceri, cenciosi e disoccupati. E non si possono occupare al lavoro, appunto perchè l'ammonizione non è una pena, e quindi gli ammoniti non possono soggiacere alle discipline delle carceri. Sono enti ibridi; sono, perdonate la parola, una vera peste della società.

Vi sono colà i rappresentanti delle varie società criminose dell'Italia, radunati in consiglio permanente: ivi si stringono amicizie o si rinnovano le antiche; ivi si fanno progetti criminali; ivi si stabiliscono i mezzi di comunicazione e di vicendevole aiuto per il tempo avvenire. Questo agglomeramento ozioso, e relativamente libero, è assai peggiore dell'agglomeramento nelle carceri; perchè nelle carceri vi è lavoro e disciplina, e qui invece lavoro e disciplina sono impossibili.

E che cosa faccia in quelle isole la tristezza dei coatti, voi potete chiederlo colà agli abitanti di ambo i sessi.

A tutto questo si aggiunge ancora un altro guaio. Siccome è l'autorità di pubblica sicurezza che manda gli ammoniti nelle isole, e siccome per altra parte essi dipendono dall'Amministrazione delle carceri (la quale alla sua volta manca dei mezzi per tenerli in freno, non trattandosi di veri condannati) che ne avviene? Ne avviene che vi sono urti frequenti ed inevitabili fra i funzionari dell'uno e dell'altro ramo di servizio.

L'onor. presidente del Consiglio sa queste cose molto meglio di me.

Non è certo che io voglia con ciò abolito il domicilio coatto: intendiamoci bene.

Neppure voglio escludere in modo assoluto che gli ammoniti dalla autorità di pubblica sicurezza possano in certi casi esser mandati alle nostre isole. Io comprendo molto bene essere conveniente, anzi in certi momenti necessario alla pubblica sicurezza che, perdonatemi la frase, questa spazzatura della società possa venire allontanata per alcun tempo dai luoghi ove non potrebbe essere che strumento di gravi disordini: ma la preghiera che io rivolgo al ministro dell'interno è soltanto questa: che, in via ordinaria, il domicilio coatto si faccia scon-

tare di preferenza col disseminare i coatti nei vari comuni del Regno.

Facendo questo in proporzioni, per così dire, infinitesimali (uno o due coatti in un comune), se questi sono ben sorvegliati, non possono certamente comprometterne la sicurezza; sarà molto più facile in tale sistema il procurar loro una occupazione, e l'ambiente onesto e ristretto in cui vivrebbero gioverebbe a ricondurli sul retto sentiero.

Dico anzi che gli esperimenti già fatti in questo senso servono a giustificare la mia preghiera e la mia speranza.

Riassumo queste brevissime osservazioni e concludo:

Primo, io non credo conforme ai principi del diritto attribuire la facoltà dell'ammonizione al potere giudiziario; credo invece che, non essendo questa una vera pena, e riferendosi non ad un reato commesso, ma ad un semplice (benchè non infondato) sospetto, l'ammonizione dovrebbe farsi dal potere esecutivo, e che, solo in caso d'inadempimento alle condizioni imposte, comincierebbe a diventare competente l'autorità giudiziaria.

Secondo, credo che il domicilio coatto debba farsi scontare di preferenza mediante internamento nei comuni, mandando però in ciascun comune il minor numero di coatti possibile.

In ordine al primo punto non fo proposte specifiche, lieto però se la Commissione ed il ministro entrassero nell'ordine d'idee che ho avuto l'onore di accennare: nel qual caso solo mi riservo di far proposte concrete quando si passerà alla discussione degli articoli.

In ordine al secondo punto, io lo raccomando caldamente all'attenzione ed alla solerzia dell'onorevole presidente del Consiglio. A lui, che, in un tempo relativamente breve, ha saputo spiegare tanta attività ed energia all'interno, ed accrescere all'estero la dignità dell'Italia, non mancherà certamente l'energia bastevole per togliere lo sconcio che si verifica fin ad ora nel modo con cui il domicilio coatto si sconta; sconcio, piccolo in apparenza, ma fecondo purtroppo di conseguenze funeste.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Il Senato ben comprende che io non farò un discorso. Ri-

sponderò poche parole in nome della Commissione alle osservazioni dell'onor. senatore Canonico.

E la mia risposta più specialmente riguarderà quella parte delle osservazioni stesse che si riferisce all'istituto dell'ammonizione, perchè, perciò che ha tratto al domicilio coatto, mi pare che i quesiti proposti dall'onorevole precipuante piuttosto riguardino l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, che la Commissione.

Ma prima devo rivolgere una parola di ringraziamento all'onor. Canonico per le parole cortesi che egli ha voluto adoperare parlando della mia relazione, la quale non ha altro merito se non quello di aver corrisposto alla dichiarata urgenza di questo progetto di legge.

Il senatore Canonico esamina l'ammonizione sotto un duplice aspetto: come istituto in sè stesso, e pel modo come questo istituto è organizzato.

Quanto all'istituto in sè stesso, la Commissione ha già dichiarato nella sua relazione che essa salterebbe con gioia il giorno nel quale esso sparisse dalla nostra legislazione. E in questo la Commissione trovasi perfettamente concorde con le idee espresse dall'onor. ministro dell'interno nella sua relazione, e da lui enunciate anche nell'altro ramo del Parlamento.

Ma crede forse l'onor. Canonico che le condizioni della sicurezza pubblica in Italia siano tali da potere avventurarsi ad un esperimento di codesta natura, da autorizzare il potere esecutivo da una parte e il legislativo dall'altra a rinunciare a questo istituto, il quale conferisce grandemente a mantenere la sicurezza pubblica?

Se il senatore Canonico ha questa opinione, la Commissione non la partecipa; e vede con soddisfazione che il ministro dell'interno, il quale meglio d'ogni altro è in grado di conoscere quali siano le condizioni della sicurezza pubblica del paese, a questa opinione del senatore Canonico non può assentire.

Dunque consideriamolo pure questo istituto come un provvedimento eccezionale; facciamo voti che presto sparisca dalle nostre leggi e che la società italiana possa ridursi in tali condizioni da poter ben presto togliere l'ammonizione; ma nel formare questi voti adoperiamoci a organizzare l'istituto in modo che esso offra

maggiori garanzie contro quegli arbitri che nell'applicazione di esso possano sorgere.

Posti in questa via, richiamati a questi studi, noi credemmo dovere accettare il progetto, il quale al sistema antico introduce molti miglioramenti.

È parso alla Commissione un miglioramento notevolissimo quello di sostituire nel giudizio di ammonizione a un magistrato amovibile un magistrato inamovibile, appunto perchè la condizione di codesto magistrato è tale da renderlo esente da ogni sospetto di pressione per parte del potere esecutivo.

L'on. Canonico dice che questa non è materia che attenga al potere giudiziario, ed aggiunge che il potere giudiziario può soltanto in questa materia intervenire quando si verifichi la contravvenzione all'ammonizione.

E la Commissione di rimando risponde che, sebbene questa non sia materia propria delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, meglio è che l'autorità giudiziaria intervenga nella ammonizione, perchè l'intervento suo costituisce una garanzia maggiore di quella che si avrebbe quando l'ammonizione fosse rilasciata, come il senatore Canonico vorrebbe, agli agenti del potere esecutivo.

Io temo che questo istituto, al quale pur troppo si è tolto molto credito, lasciato che fosse in balia degli agenti del potere esecutivo, non circondato da tutte quelle garanzie di cui parla il progetto di legge, andrebbe davvero a sparire, perchè verrebbe tanto in uggia alla popolazione italiana che diverrebbe necessario di abbandonarlo. Ma siccome (e torno al mio punto di partenza) le condizioni della sicurezza pubblica non consentono che si faccia rinuncia di questo provvedimento tutelare, pare a noi che lo studio del legislatore debba essere quello appunto di circondarlo di quelle garanzie, le quali debbono assicurare il cittadino che di esso non sarà in modo alcuno abusato.

Questo io velli dire al senatore Canonico, per concludere, che la Commissione non può seguirlo nelle sue proposte, le quali si discostano talmente dal progetto che è sottoposto all'esame del Senato, che al medesimo ne contrapporrebbero un altro assolutamente affatto diverso, cui non potremmo dar l'assenso nostro.

Fatte queste dichiarazioni, io attenderò a

mia volta le risposte dell'on. presidente del Consiglio all'altra parte della domanda del senatore Canonico. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Certamente nessuno dubiterà che io possa lodare l'istituto dell'ammonizione; esso però esiste e dev'essere esaminato dal punto di vista dell'utilità sociale.

L'ammonizione nacque colla legge del 1854, ed il Piemonte fu il primo ad applicarla. Venne poscia estesa al resto d'Italia colle due leggi del 1859 e del 1865; ma è bene ricordare, che allora cotesto istituto venne meglio disciplinato.

La legge del 1871, per le condizioni eccezionali in cui si trovava il paese, l'esacerbò, non tanto nella forma, quanto per la natura dei reati, ed anche pel genere dei sospetti che furono elementi di giudizio e che si vollero sottoporre all'impero della polizia.

Duolmi dover ripetere al Senato le cose dette nell'altra Camera. L'ammonizione non è che un avvertimento, il quale precede il domicilio coatto.

Il domicilio coatto è in tutte le legislazioni. Esisteva nel Codice penale sardo, in quello napoletano e nel francese alle cui fonti i legislatori italiani avevano attinto nella redazione dei nostri Codici.

In Francia con la legge del 1885, senza ricorrere all'ammonizione, si applica più rigorosamente il domicilio coatto, imperocchè moltissimi sospetti per reati che non sono indicati nella nostra legge vengono mandati in relegazione perpetua fuori dell'Europa.

Possiamo noi abolire l'ammonizione, nello stato in cui si trova il nostro paese e nella sventurata condizione in cui siamo di avere niente meno, al 31 dicembre 1887, 40,781 ammoniti?

Su 40,781 il Governo tiene ora le mani, e nessuno potrà consigliarci che siano posti in libertà.

Certamente, se l'istituto dell'ammonizione fosse abolito, si dovrebbe svincolare tutta questa massa di ammoniti, e non credo che i pacifici cittadini vedrebbero ciò di buon grado.

Convieni che questo procedimento preventivo sia affidato agli agenti del Governo?

Io non voglio nemmeno discutere questa tesi, perchè basta accennarla per essere costretti a concludere che ciò non convenga per mille

ragioni. Non conviene che l'istituto dell'ammonizione, niente tenuto in buon conto in Italia, e in moltissime provincie più che antipatico, sia dato in balia dei funzionari di polizia.

Se lo dovesse applicare un delegato di pubblica sicurezza, o un carabiniere, diventerebbe peggiore di quello che è; non già perchè io creda che questi pubblici funzionari non l'eseguirebbero con tutta scrupolosità, ma perchè la posizione in cui essi si trovano di subordinati al potere esecutivo darebbe a credere sempre che applicandola non farebbero che eseguire gli ordini del Governo.

Del resto, anche oggi l'applicazione di questo istituto è nelle mani del potere giudiziario. Il pretore è un giudice come un altro.

La legge che discutiamo, a togliere ogni pretesto a possibili diffidenze contro l'istituto, vi propone di toglierlo al giudice amovibile per darlo ad un giudice inamovibile, e ciò non solo; ma scioglie quel dissidio che prima esisteva nella giurisprudenza delle Corti supreme, col darvi il rimedio del ricorso fin oggi contrastato. Sapete meglio di me, che una delle Corti di cassazione non ammetteva il ricorso contro le ordinanze di ammonizione.

Mi permetta poi l'onor. Canonico di osservare che non è esatto il dire che questa sia una legge di sospetti.

Negli articoli della legge che avete sotto gli occhi sono determinati i casi nei quali l'ammonizione può essere applicata; sono determinati anche i procedimenti e le condanne che danno il diritto d'applicarla, e nella serie degli atti colpevoli giova inoltre notare la grande differenza tra la nostra e la legge francese, la quale non si limita ai reati contro la proprietà e contro le persone, ma considera anche i reati di libertinaggio o contro la morale, e così spinge più in là che non andiamo noi.

E non solo abbiamo definito il genere dei reati; ma esigiamo vi debba essere più d'una sentenza di condanna, o di sentenza di sezioni d'accusa o di ordinanze, nelle quali risulti il non farsi luogo a procedere.

Ciò è logico, signori, ed io non voglio ricordare, e molto meno discutere se qualche volta, per bontà dei giudici istruttori, avvenga che l'imputato per alcuni reati non sia sottoposto alle Corti d'assise, o ai tribunali ordinari. Ma il fatto che un individuo sia stato pa-

recchie volte denunziato alla giustizia, e che si sia istituito un processo contro di lui, sempre per lo stesso genere di reati, non può non dar base ai sospetti. Certo qualche cosa ci deve essere, e non è possibile che si tratti d'un innocente il quale pel suo contegno e per i suoi costumi non meriti la sorveglianza della polizia allo scopo d'impedire, che ne turbi l'ordine sociale. Quindi è che nel modo come viene da noi disciplinata l'ammonizione sarebbe improvvido il combatterla.

E ora andiamo ai coatti. Io sono del parere del senatore Canonico, che il domicilio coatto, nel modo come attualmente si applica, non sia il migliore. Nulladimeno non posso neanche accettare di ripartire i coatti in tutti i comuni; perchè il rimedio sarebbe peggiore del male.

Quello che posso dire all'onorevole Canonico è questo, e del resto così mi spiegai alla Camera dei deputati: il giorno che noi potremo fare, e spero che sarà nella prossima sessione legislativa, la legge per la riforma penitenziaria, all'applicazione di questa pena stabiliremo tutte le discipline, le quali, non solo varranno a tutelare la società da tanti perversi individui, ma ridurranno questi individui in condizioni tali che, svincolati dal domicilio coatto, possano essere buoni cittadini.

Sono d'accordo coll'onor. senatore Canonico, che attualmente nei luoghi dove sono i coatti manchino tutte le condizioni di educazione necessarie in simili casi, ma per riordinarli vuolsi, oltre una speciale località, un regolamento generale che ne migliori la vita.

Io spero che l'onor. senatore Canonico sia soddisfatto, per ora, delle mie dichiarazioni, e aspetterà questa riforma avvenire, la quale può non essere lontana.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Ringrazio l'onor. relatore e l'onor. signor ministro delle dichiarazioni e delle osservazioni fattemi.

Per ciò che riguarda l'istituto dell'ammonizione, constato con piacere che essi sono entrambi meco d'accordo nel riconoscere che essa non è l'istituto migliore.

Ma convengo anch'io che, nelle condizioni attuali, non sarebbe prudenza abolirlo. Ed è appunto perchè io prevedeva che non si avrebbe voluto abolire l'ammonizione, e non modificarne

il sistema, che mi sono astenuto dal fare proposte specifiche.

Ho voluto tuttavia esporre le mie idee, affinché dagli atti parlamentari si veda che si è mantenuta la tradizione, dirò così, di protesta giuridica e scientifica contro questo istituto, giuridicamente insostenibile, e che mi auguro di vedere col tempo sparire interamente.

Riguardo poi ai coatti, sono grato al ministro delle dichiarazioni fatte e le accetto pienamente, inquantochè mio proposito non era di abolire completamente il domicilio coatto, o di ottenere che tutti indistintamente i coatti andassero disseminati nei comuni, ciò che ritengo anch'io impossibile; ma il mio scopo era solo di invitare il ministro a valersi di quest'alternativa, che vedo nella legge, piuttosto nel senso di mandare i coatti nei comuni, anzichè di lasciarli marcire nelle isole.

Infine mi auguro che presto ci sia presentata la legge sulla riforma penitenziaria, divenuta ancor più necessaria dopo l'approvazione del nuovo Codice penale.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli dei quali do lettura.

TITOLO I.

Disposizioni relative all'ordine pubblico ed alla incolumità pubblica

CAPO I.

Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.

Art. 1.

I promotori di una riunione pubblica devono darne avviso, almeno ventiquattro ore prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda di lire cento.

Il Governo, in caso di contravvenzione, può impedire che la riunione abbia effetto.

Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.

(Approvato).

Art. 2.

Qualora in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico avvengano manifestazioni o grida sediziose che costituiscano delitti contro i poteri dello Stato o contro i capi dei Governi esteri ed i loro rappresentanti, ovvero avvengano altri delitti preveduti dal Codice penale, le riunioni o gli assembramenti potranno essere sciolti e i colpevoli saranno denunziati all'autorità giudiziaria.

(Approvato).

Art. 3.

Le grida e manifestazioni sediziose emesse nelle riunioni o negli assembramenti di che all'articolo precedente, che non costituiscano delitti contemplati dal Codice penale, sono punite coll'arresto estensibile fino a tre mesi.

(Approvato).

Art. 4.

Qualora, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorra di sciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate saranno invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza, e, in loro assenza, dagli ufficiali o bassi ufficiali dei reali carabinieri.

(Approvato).

Art. 5.

Ove l'invito rimanga senza effetto, si ordinerà lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

(Approvato).

Art. 6.

Ove rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, la riunione o l'assembramento saranno sciolti colla forza, e le persone che si rifiutassero di obbedire saranno arrestate.

La forza potrà essere usata eziandio se, per rivolta od opposizione, non si potesse fare alcuna intimazione.

Le persone arrestate saranno deferite all'autorità giudiziaria, e punite a termini dell'articolo 413 del Codice penale.

(Approvato).

CAPO II.

Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili.

Art. 7.

Chi promuove o dirige cerimonie religiose, o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire cento.

(Approvato).

Art. 8.

L'autorità locale di pubblica sicurezza può vietare, per ragioni d'ordine o di sanità pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattr'ore prima.

Alle processioni sono nel resto applicabili le disposizioni del capo precedente.

Il contravventore al divieto è punito a termini del Codice penale.

(Approvato).

Art. 9.

Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

(Approvato).

CAPO III.

*Delle raccolte di armi
e delle passeggiate in forma militare.*

Art. 10.

Oltre i casi previsti dal Codice penale, sono proibite le raccolte di armi da guerra o di parto di esse, di munizioni, uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento od equipaggiamento di truppa.

Il contravventore è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto fino ad un anno, o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

(Approvato).

Art. 11.

Salvi gli ordinamenti militari, non possono farsi, senza il permesso del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito coll'arresto sino a tre mesi.

(Approvato).

CAPO IV.

Delle armi.

Art. 12.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può dare licenza di fare raccolta di armi proprie a fine di commercio o di industria.

La stessa autorità può dare licenza di fabbricare e introdurre nello Stato armi insidiose, non che di smerciare, esporre in vendita le dette armi e le armi proprie.

(Approvato).

Art. 13.

Non si possono stabilire fabbriche di armi proprie, nè importarne dall'estero una quantità eccedente il proprio uso, senza darne preventivo avviso al prefetto della provincia.

(Approvato).

Art. 14.

Il commerciante o fabbricante d'armi proprie non può trasportarle fuori del suo opificio o negozio, senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 15.

Non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi lunghe da fuoco, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

(Approvato).

Art. 16.

Il prefetto della provincia, nei termini e alle condizioni degli articoli seguenti, può concedere la licenza di portare la rivoltella o la pistola di qualunque misura, o il bastone animato, purchè la lama non abbia lunghezza inferiore a sessantacinque centimetri.

Il permesso speciale di che sopra è sottoposto al pagamento della tassa di L. 5.

Avverto che all'ultimo capoverso di questo articolo la Commissione propone che invece di dire: « pagamento della tassa di 5, L. » si dica: « della tassa stabilita per la licenza delle armi da fuoco ».

Inoltre il senatore Cavallini propone che l'ultimo capoverso dell'art. 16 sia così redatto: « Il permesso di che sopra è sottoposto alla stessa tassa stabilita dal n. 50 della legge 19 luglio 1880, n. 5533, allegato F ».

Il senatore Cavallini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore CAVALLINI. Mi pare che la Commissione abbia essa stessa riconosciuta la convenienza di emendare la sua primitiva proposta, perchè quella che fu letta ora dal signor presidente non è la stessa che sta scritta nel progetto stampato che abbiamo innanzi noi; e parmi anche che essa mi abbia prevenuto, poichè e la sua proposta e la mia sono identiche. Ma, poichè mi fu accordata la parola, osserverò che l'art. 16 consta di due parti distinte fra loro. Nella prima si dà facoltà al

prefetto di concedere la licenza di portare la rivoltella o la pistola di qualunque misura, od il bastone animato. Nella seconda si stabilisce la tassa a pagarsi e la si fissa a lire cinque.

Nulla ho a dire sulla prima parte, che permette per l'avvenire il porto di quelle armi, che fin qui era vietato, e che si chiamavano *insidiose*, perchè la difesa personale così richiede e perchè il prefetto, prima di accordare la licenza, dovrà accertarsi della moralità di chi la richiede.

Sulla seconda parte dell'articolo voleva fare presente, che *non erat hic locus* di stabilire la tassa che si dovrebbe pagare, perchè altrimenti si accoglierebbero in una stessa legge materie totalmente diverse fra loro, poichè altro è una legge sulla sicurezza pubblica, ed altro è la tassa per l'avuta concessione.

Le tasse per le concessioni sono indicate e determinate dalla legge 19 luglio 1880, allegato *F*, ed ivi alla lettera *b*, del n. 50 è fissata in L. 10 la tassa per qualunque *arma, o per uso di caccia o per difesa personale*. Invece adunque di fissare qui la tassa, per questa concessione, è più regolare richiamarsi alla legge sulle concessioni, e specialmente allora quando nella legge generale delle *concessioni* è già fissata la tassa per il porto d'armi.

Gli *omnibus*, ossia le leggi che contengono disposizioni su materie affatto diverse fra loro, riescono incommode per tutti, ingenerano confusioni e sono fastidiose per chi deve avervi ricorso, perchè non si sa sotto quale materia si devono ricercare.

Non vedo poi il perchè la tassa dovesse essere soltanto di L. 5 per le armi più pericolose, quali sono quelle menzionate all'articolo 16, mentre per le armi comuni ed ordinarie la tassa è di L. 10. Ma, dal momento che veggo che la Commissione, colla nuova sua proposta, fa sua questa mia avvertenza, io non ho più nulla a dire.

PRESIDENTE. Dunque Ella ritira il suo emendamento?

Senatore CAVALLINI. Per verità, se ho da esprimere quello che sento, sembrami che la mia redazione sia preferibile, perchè, indicando e menzionando non solo la legge di concessione della licenza, ma anche la *sua data*, fornisce a tutti i cittadini il mezzo più facile a conoscerla immediatamente, mentre altrimenti oc-

correrebbe indagare in quale anno e mese la legge sulle concessioni fu promulgata.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. La Commissione ha modificato il primitivo testo dell'emendamento introdotto all'art. 16 per quelle ragioni che il senatore Cavallini ha ora esposte. Essa crede che sia preferibile la formola da essa ora presentata a quella dell'onor. Cavallini, e la ragione di questa preferenza la dico in due parole.

A noi sembra che in una legge di questa natura non sia conveniente fare precisa indicazione di altre leggi speciali, le quali potrebbero essere dal potere legislativo modificate, in quanto quella tassa che oggi è di L. 10 domani potrebbe diventare di L. 20; il che condurrebbe a questo risultato: che modificandosi in questa parte la legge sulla concessione governativa, sarebbe necessità modificare anche l'articolo di questa legge: ora codesta necessità è eliminata e la disposizione assume un carattere di stabilità colla formola nostra, che è così concepita: « Il permesso speciale di che sopra è sottoposto al pagamento della tassa stabilita per la licenza per le armi da fuoco ».

La disposizione in questo modo è così chiara, che, qualunque sia la tassa, essa sarà applicata a questo permesso speciale.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Non è questione che di parole; accetto perciò la proposta della Commissione e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Cavallini ritirato la sua proposta, la quale, con una dizione diversa, in sostanza riproduceva il concetto stesso della Commissione, pongo ai voti l'articolo 16 colla modificazione introdotta dalla Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

La licenza di portare armi non può essere accordata a chi abbia subito condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo superiore a tre anni, e, qualora la pena avesse importato l'interdizione, non abbia ottenuto la

riabilitazione a termini dell'articolo 834 del Codice di procedura penale, nè a chi è ammonito o sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Può rifiutarsi a chi fu condannato a pena minore di tre anni e non può provare la sua buona condotta.

Al minore non emancipato non può essere accordato il porto d'armi.

È però in facoltà del prefetto di accordare la licenza per l'arma lunga da fuoco al minore, che presenti il consenso scritto del padre o del tutore ed abbia compiuto il 16° anno.

(Approvato).

Art. 18.

La licenza ha la durata di un anno. Sarà revocata, anche prima della scadenza, per cattiva condotta o per l'abuso dell'arma.

Verificandosi in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il ministro dell'interno può revocare in tutto o in parte, con pubblico manifesto, le licenze di portare armi.

(Approvato).

Art. 19.

Senza un giustificato motivo non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti da taglio o da punta atti ad offendere, come sono specificati nel regolamento.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Mi parrebbe meglio che invece di dire: *come sono specificati* si dicesse: *come saranno specificati*, ecc.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, pongo ai voti l'articolo così modificato.

(Approvato).

Art. 20.

Il contravventore alle disposizioni degli articoli 12, 13, 15 e 16 è punito a termini degli

articoli 437, 439, 440, 441 e 442 del Codice penale.

Il contravventore alle disposizioni dell'articolo 14 è punito coll'ammenda sino a cento lire.

Il contravventore alle disposizioni dell'articolo 19 è punito coll'arresto sino a tre mesi, estensibile a sei, ove la contravvenzione sia commessa di notte o in adunanze e concorsi di gente per pubbliche solennità, fiere, feste, processioni o mercati.

(Approvato).

CAPO V.

Della prevenzione d'infortuni e disastri.

Art. 21.

Senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario e l'osservanza delle prescrizioni a cui verrà vincolata, non possono tenersi in casa nè trasportarsi, per conto proprio o di privati, polveri da sparo od altre materie esplodenti in quantità superiore a cinque chilogrammi.

Per la dinamite ed altre materie a base di nitro-glicerina la licenza è necessaria per qualsiasi quantità.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire trecento, o con l'arresto sino ad un mese.

(Approvato).

Art. 22.

L'impianto di polverifici, di fabbriche di fuochi artificiali e di altri opifici, nei quali si lavorano polveri od altre materie esplosive, è soggetto alla licenza del prefetto, che non potrà accordarla senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per la proprietà.

Il contravventore è punito a termini dell'articolo 439 del Codice penale.

La lavorazione non autorizzata di polveri, di fuochi d'artificio e di materie esplosive è punita coll'arresto sino a tre mesi e coll'ammenda sino a lire cinquecento.

(Approvato).

Art. 23.

La licenza dell'impianto di polverifici e di altri opifici, nei quali si lavorano materie esplosive, è inoltre vincolata all'assicurazione della vita degli operai.

(Approvato).

Art. 24.

Senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e la osservanza delle prescrizioni, a cui verrà vincolata, non possono spararsi armi da fuoco, mortaretti, nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi arcostati con fiamme, o in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od incommode negli abitati e nelle loro vicinanze, nè contro o lungo le vie pubbliche.

Il contravventore è punito a termini del Codice penale.

(Approvato).

Art. 25.

Non si può dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori dei tempi e dei modi fissati nei regolamenti locali o ad una distanza minore di quella in essi stabilita.

Il contravventore è punito a norma dei regolamenti stessi.

In difetto di regolamenti, non si potrà darvi fuoco prima del 15 agosto, nè ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizii, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a duecento lire o con l'arresto sino a 20 giorni secondo i casi.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. A me pare che qui si dovrebbe fare una piccola modificazione di forma.

Come sta scritto nell'articolo 25 e cioè che « in difetto di regolamento non si potrà darvi fuoco, ecc. », il quale alinea tiene dietro all'al-

tro: « il contravventore è punito a norma dei regolamenti », si viene a dire, che quando i regolamenti non ci sono, non si può dar fuoco al contravventore. (Risa). Quindi io pregherei la Commissione di adottare un'altra dizione.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Il dubbio esposto dall'onor. senatore Moleschott soltanto potrebbe nascere quando si fosse detto: « non si potrà dargli fuoco », ma si è detto: *darvi*, intendendo riferirci non al contravventore, ma alle stoppie, di cui si parla nel primo capoverso dell'art. 25.

Del resto per togliere ogni equivoco si potrà dire:

« In difetto di regolamento non si potrà dare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto, ecc. ».

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare e se non vi sono obiezioni alla nuova dizione proposta dalla Commissione pongo ai voti l'articolo 25 coll'emendamento indicato dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all'art. 26.

Art. 26.

È punito colla stessa pena chi, dopo avere acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza di cui nel precedente articolo, non prende le cautele necessarie a difesa delle altrui proprietà, o non assiste personalmente e col numero occorrente di persone, finchè il fuoco sia spento.

(Approvato).

Art. 27.

Nessuna caldaia a vapore, per qualsiasi uso, che sia nuova, od abbia subito un restauro, potrà esser messa in opera senza un certificato che la dichiari sicura. A questo scopo la caldaia sarà sottoposta ad una visita e ad una prova.

La visita e, in caso di bisogno, la prova dovranno rinnovarsi ad intervalli periodici non maggiori di quattro anni.

Le prove e le visite saranno ordinate dal prefetto o dal sottoprefetto ed eseguite da un perito scelto da essi fra coloro che hanno ottenuto la laurea d'ingegnere o il diploma di macchinista in una delle scuole del Regno a ciò autorizzate.

La retribuzione del perito sarà a carico degli utenti.

Senatore SCALINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Scalini.

Senatore SCALINI. I nostri industriali bene spesso ricorrono alle fabbriche estere per provvedersi di caldaie a vapore e ricorrono ordinariamente a quelle manifatture, le quali sono le più accreditate.

Queste caldaie a vapore, che non escono da codesti stabilimenti, se non sono sottoposte ad una prova molto rigorosa relativamente alla loro forza e costruzione, entrando nello Stato, secondo le disposizioni di questo articolo, dovrebbero essere sottoposte ad una seconda prova.

Ora non è indifferente sottoporre una caldaia a vapore a questi sforzi ripetuti e bisognerebbe trovar modo di non moltiplicarli perchè possono riuscire dannosi.

Io proporrei che, quando queste caldaie provengono da una fabbrica estera munite d'un certificato, dal quale risulti che siano già state sottoposte ad una prova, il prefetto possa, udito il parere di un perito, dispensare l'utente da un secondo esperimento. Non so se abbia considerato la Commissione questo caso, che avviene tra noi di frequente.

E poichè ho facoltà di parlare, vorrei domandare alla Commissione quando decorreranno per le caldaie in funzione i quattro anni di cui parla il secondo paragrafo dell'art. 27; ripeto per quelle che sono già in uso. Per queste caldaie, dunque, converrà stabilirlo.

Posso aggiungere anche che relativamente a queste caldaie a vapore, l'Italia è regolata da disposizioni e da regolamenti che diversificano una parte all'altra, per cui sarebbe conveniente formare un regolamento unico da valere per tutto il Regno.

Questa sarebbe la mia proposta:

« Il prefetto della provincia nella quale vien messa in opera una caldaia nuova proveniente

da fabbrica estera e che sia munita di certificato che la dichiara sicura per prova già fatta presso il costruttore, potrà, udito il giudizio di un perito, dispensare l'utente dal sottoporla a nuove prove. La retribuzione del perito sarà a carico dell'utente ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. relatore della Commissione.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Questo emendamento dalla Commissione non può essere accettato.

L'onor. proponente crede d'evitare quella visita e quella perizia di cui parla l'art. 27; mentre questa visita e questa perizia non è niente affatto evitata.

Egli dice, che quando la caldaia nuova o la macchina a vapore nuova entra nel Regno, se è munita di un certificato che la dichiara sicura per prova già fatta presso il costruttore, potrà il prefetto dispensare l'utente dal sottoporla a nuova visita.

Ma a qual condizione? Udendo il giudizio del perito. Ora, il perito, se non esamina la caldaia e la macchina, non potrà emettere alcun giudizio. Se non deve esaminarla, tanto varrebbe che il prefetto si contenti di questa dichiarazione e del certificato che accompagna la macchina senza bisogno di ricorrere ad un perito, il quale non dovrebbe che guardare il certificato e giurare *in verba magistri* senza nessuna garanzia.

Secondo la Commissione quest'articolo è una innovazione salutare, colla quale si estende a tutte le provincie del Regno una disposizione che nelle provincie venete e toscane era già in vigore.

L'onor. ministro dell'interno, nella sua relazione, credo che enunci i danni che dalla mancanza di una simile disposizione generale possono derivare.

Con essa provvede all'incolumità pubblica perchè impone che nessuna caldaia a vapore sia messa in opera se prima non è visitata. Del resto, tutte le Società ferroviarie sono obbligate per speciali regolamenti a sottoporre le locomotive all'esame dei periti governativi, perchè ne attestino l'attitudine al servizio cui sono destinate.

Questo emendamento quindi ci pare che alteri troppo la sostanza di quest'articolo e la Commissione è costretta a respingerlo.

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1888

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Scalini.

Senatore SCALINI. Il mio emendamento ha lo scopo di evitare questa seconda prova.

Quando c'è il certificato della fabbrica di origine, e quando c'è una visita del perito che riconosce il buono stato della caldaia, mi pare che il sottoporla ad una seconda prova sia superfluo.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Puccioni, *relatore*.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Codesta prova che l'onorevole senatore Scalini vuole evitare è appunto quella che la Commissione desidera, perchè in essa trova la maggiore garanzia.

È evidente che quando si avrà un certificato rilasciato da un perito che abbia esaminato la macchina, e il perito che lo ha rilasciato sia persona ben nota, la prova e la visita saranno, se vuoi, più sommarie...

Senatore SCALINI. No.

Senatore PUCCIONI, *relatore*... ma non potrà farsene a meno.

La necessità di questa prova, di questa visita noi crediamo che esista, e per questo insistiamo nella nostra proposta.

PRESIDENTE. Il senatore Scalini proporrebbe un'aggiunta fra il penultimo e l'ultimo paragrafo.

Senatore SCALINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SCALINI. Io non posso ammettere che si possa fare una prova sommaria.

PRESIDENTE. Mi pare che il suo emendamento si riferisca alle caldaie a vapore che vengono dall'estero, mentre qui si parla tanto di queste come di quelle fabbricate nello Stato.

Senatore SCALINI. Siccome la mia proposta non è accettata dalla Commissione, io la ritiro.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole senatore Scalini ritirato il suo emendamento, pongo ai voti l'art. 27 così come fu letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 28.

Una caldaia di macchina a vapore non può esser posta e mantenuta in azione senza la con-

tinua assistenza di persona riconosciuta idonea, nella forma che sarà determinata dal regolamento.

PRESIDENTE. Mi sembra che invece di dire: « nella forma », si dovrebbe dire: « nel modo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Puccioni, *relatore*.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Sì, sarà meglio dire, anzichè « nella forma che sarà determinata dal regolamento », « nel modo che sarà determinato dal regolamento ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 28 con questa piccola correzione di forma.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 29.

Il contravventore alle disposizioni dei due articoli precedenti è punito coll'ammenda sino a lire trecento o coll'arresto sino ad un mese.

(Approvato).

Leggo l'art. 30.

Art. 30.

Non possono disporsi, nei campi, nei boschi o in altri luoghi aperti, tagliole, schioppi od altri strumenti di caccia, che siano pericolosi alle persone.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire duecento; in caso di recidiva nella tesa degli schioppi potrà infliggersi la pena dell'arresto da uno e tre mesi.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Desidero sapere dall'onorevole *relatore* se in caso di recidiva si applichi solamente la pena dell'arresto estensibile da uno a tre mesi, oppure contemporaneamente anche l'ammenda. Stando al letterale disposto della seconda parte dell'art. 30, al contravventore *recidivo* sarebbe comminato soltanto l'arresto; ma trattandosi di recidiva, potrebbe infliggersi non solo l'arresto, ma anche l'ammenda; e se intendimento del Ministero e della Commissione fosse di applicare contemporaneamente le due pene, come a me pare,

trattandosi di contravventori recidivi, converrebbe redigere l'articolo in modo diverso.

Attenderò dalla cortesia del relatore la risposta.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. L'articolo mi pare chiaro.

Alla contravvenzione semplice minaccia la pena dell'ammenda; in caso di recidiva si sale alla pena più grave dell'arresto; quindi non c'è nessuna contraddizione: e l'aggravamento è giusto.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io non ho detto che vi sia contraddizione nella disposizione dell'articolo, perchè contraddizione non v'è; e mi sono limitato ad interpellare la Commissione, se, nel caso di recidiva, si faceva soltanto passaggio dalla pena minore dell'ammenda a quella maggiore dell'arresto, oppure, se si credeva che avessero ad applicarsi e l'una e l'altra.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. A quest'ultima domanda dell'onorevole Cavallini, la Commissione risponde che sarebbe eccessiva la pena applicando contemporaneamente l'ammenda e l'arresto.

Quindi prego il senatore Cavallini a non insistere nella sua proposta e ad accettare l'articolo quale è, perchè realmente la contravvenzione non ha un carattere di gravità straordinario, e la pena che si applica ai casi di recidiva è proporzionata: accrescerla sarebbe un eccesso.

Senatore CAVALLINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 30.

(Approvato).

Art. 31.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, di accordo con l'autorità municipale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora e nelle altre resti chiuso, se manca di custodia.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

(Approvato).

CAPO VI.

Delle industrie insalubri e pericolose.

Art. 32.

Non possono stabilirsi manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, fuorchè nelle località e condizioni determinate dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamento, la Giunta municipale provvederà sulla domanda degli interessati.

Gli interessati possono ricorrere al prefetto, che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario o l'ingegnere sanitario della provincia, secondo i casi.

(Approvato).

Art. 33.

Il prefetto, scutito il parere del Consiglio sanitario o dell'ingegnere sanitario della provincia, può, anche in mancanza di ricorso, annullare la deliberazione della Giunta, che egli ritenesse contraria agli interessi della sanità o della sicurezza pubblica.

Contro la decisione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, che provvede, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità o dell'ufficio degli ingegneri sanitari, secondo i casi.

(Approvato).

Devo avvertire il Senato che l'art. 31 che segue, il quale figurerebbe, per un errore di stampa, soppresso dalla Commissione, è invece mantenuto, e lo rileggo:

Art. 31.

Qualora trattasi di stabilimento esistente, gli interessati, che lo credessero insalubre o pericoloso, possono chiederne alla Giunta la soppressione; e nel resto si seguono le norme degli articoli precedenti.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Quest'articolo richiamò la mia attenzione, e ne fu fatta parola nel seno della Commissione.

Il caso della soppressione di uno stabilimento già esistente è un caso gravissimo, e sembrò quindi che non fosse sufficiente garanzia il reclamo al ministro dell'interno, tanto più che in altre legislazioni si danno garanzie maggiori: in Francia vi è il reclamo al Consiglio di Stato, che provvede in via contenziosa.

Andando allo spirito del progetto di legge già votato dal Senato, che ora è pendente innanzi alla Camera dei deputati, sulla costituzione di una sezione di contenzioso amministrativo nel Consiglio di Stato, si ricorderà che due furono i principî informatori della nuova giurisdizione da darsi a quell'alto Consesso. Il primo principio è che, quando, per atti di autorità amministrativa, si disputa di violazioni di leggi che non implicano lesioni di dritti da dar adito alla competenza giudiziaria, ci è ricorso al Consiglio di Stato, il quale decide in via contenziosa. È questo il principio generale. Vi è poi un principio speciale, ed è che quando si tratta non di violazioni di leggi, ma di giudizi di estimazione, comunque questi giudizi siano essenzialmente d'indole amministrativa, e non possano dar luogo ad una vera contenzione giuridica, pure in casi determinati, che la legge specifica, casi di interessi molto gravi, la stessa Amministrazione provvede, ma con garanzie maggiori. Or la garanzia precipua è che il giudizio sia dato da un alto corpo dotato di una certa indipendenza, qual'è il Consiglio di Stato, che decida definitivamente, dopo la solennità di un pubblico dibattimento.

È questo un principio fondamentale delle nuove legislazioni europee sulla giustizia amministrativa. Secondo questo concetto un altro caso della giurisdizione contenziosa del Consiglio di Stato sarebbe quello delle controversie per soppressione di stabilimento industriale già esistente.

Io però non ho fatta una formale proposta di modificazione all'articolo in esame, perchè nell'altra legge già votata dal Senato sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica ci sono articoli analoghi al presente, e quindi ci sarebbe una certa dissonanza tra le disposizioni dell'attuale

disegno di legge, e l'altro, già da noi votato, pendente innanzi alla Camera dei deputati.

C'è una seconda ragione da valutare.

Nel progetto sul contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato fu detto espressamente non esser quello che un primo embrione di attribuzioni giurisdizionali, da andarsi man mano esplicando, dopo la prova dell'esperienza, con leggi speciali successive. Quindi io non mi sono fidato di fare una proposta formale d'emendamento, per non trovarmi in dissonanza con gli articoli votati nel Codice sanitario, e perchè ho il desiderio e la fiducia che in avvenire non lontano le contestazioni per soppressione di stabilimento industriale esistente saranno, con altre, deferite alla decisione definitiva, non del Governo, ma del Consiglio di Stato.

Del resto, se l'onor. presidente del Consiglio, che è stato l'iniziatore del progetto sull'ampliamento della giurisdizione contenziosa del Consiglio di Stato, volesse entrare nell'ordine di idee che io ho enunciato, noi saremmo felicissimi, poichè realmente si avrebbe una garanzia di speciale importanza, adeguata alla cosa cui vuolsi provvedere. Quando si tratta di uno stabilimento già esistente, e che bisogna distruggere, vi possono essere implicati interessi di milioni, e dare la garanzia della decisione di un alto corpo, costituito al sommo dell'ordine amministrativo, sarebbe cosa corrispondente a giustizia, ed anche a ciò che, come ho detto, è seguito in altre legislazioni e specialmente nella legislazione francese.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io prego il Senato a lasciare le cose come sono.

L'art. 33 stabilisce che sia fatto il ricorso al prefetto, contro il quale si può appellare al ministro.

Tanto il prefetto, quanto il ministro, non può decidere, altro che l'uno sentito il Consiglio sanitario provinciale, e l'altro il Consiglio sanitario centrale, e questi due Consigli sono due magistrati speciali in questa materia.

Io comprendo che è grave la questione della soppressione, comprendo pure che vi possono essere grossi interessi impegnati. (*Interruzione a bassa voce al banco della Commissione*).

Ma allora dovremmo cangiar tutto il sistema, anche l'art. 33.

Esistono diritti negli stabilimenti da crearsi. Nell'articolo si vogliono tutelare l'interesse economico ed il sanitario. Del resto nella legge attuale le prescrizioni su questo argomento sono quasi le stesse.

Relativamente per la Deputazione provinciale l'art. 88 della legge attualmente in vigore dice che essa, a richiesta della Giunta municipale, o di persona interessata, dichiara quali manifatture o depositi debbano considerarsi come insalubri, pericolosi od incomodi. Questa dichiarazione è approvata dal prefetto, ecc., ecc.; e finalmente contro il decreto del prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica.

Questo è il procedimento attuale.

Io comprendo l'importanza dell'osservazione del senatore Auriti, ma se vuoi mutare l'articolo 34 bisogna mutare anche l'art. 33.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. È notevole e grande la differenza che passa tra la disposizione dell'articolo 33 e quella dell'art. 34. Il primo si riferisce alle manifatture, alle fabbriche o depositi insalubri o pericolosi *a stabilirsi*. Il secondo a quelli già esistenti e *già stabiliti*.

Il proprietario di uno stabilimento già stabilito ha sostenuto spese ed ha interessi costituiti, e quindi ben più grave è il danno che lo minaccia quando se ne domanda la soppressione.

È quindi naturale che il parere della Giunta non sarà né dal reclamante, né del proprietario dello stabilimento tenuto in alcun conto, perché se è favorevole al proprietario dello stabilimento, ricorrerà il reclamante al prefetto, e viceversa se la Giunta accoglie il reclamo, ricorrerà al prefetto il proprietario.

In fatti nei quali sono coinvolti e per l'una e per l'altra parte interessi di tanta importanza, e per l'igiene pubblica e per la sorte economica de' privati, il parere della Giunta non sarà mai tenuto in alcun conto dagli interessati.

Il volere adunque che si chiegga alla Giunta comunale, massime de' piccoli comuni, la soppressione di stabilimenti già costituiti è cosa del tutto superflua, che non farà altro che portare una remora ed un ritardo nella spedizione delle pratiche.

Io quindi propongo che si dica:

« Qualora trattisi di stabilimento esistente, gli interessati, che lo credessero insalubre o pericoloso, possono ricorrere al prefetto, il quale, sentita la Giunta ed il parere del Consiglio sanitario o dell'ingegnere sanitario della provincia, provvede »; il resto come all'art. 33.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Cavallini di mandare la sua proposta alla Presidenza.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Vi sono due interessi, quello della sanità pubblica e quello del terzo, il quale ha potuto essere colpito dalla soppressione del suo stabilimento.

Quello della sanità pubblica, mi pare che debba essere soggetto al giudizio dei funzionari del governo, altrimenti non si potrà dare a tale servizio quella autonomia e direi anche quella garanzia che è necessaria.

Ora in questi casi l'interesse pubblico prevale sull'interesse privato, ed è questa la ragione per la quale furono scritti nel modo che leggete, gli articoli 33 e 34.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. La maggioranza della Commissione tiene fermo l'articolo come lo ha proposto; soltanto io mi permetterei di proporre una modificazione di forma all'articolo stesso, il quale non è redatto, e in specie nella sua ultima parte, molto felicemente.

Quindi proporrei questa nuova dizione: « qualora trattisi di stabilimento esistente, gli interessati che lo credessero insalubre o pericoloso possono chiederne alla Giunta la soppressione. Sulla domanda si provvederà secondo le norme degli articoli precedenti ».

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Sta bene.

PRESIDENTE. Il signor senatore Cavallini fa proposte?

Senatore CAVALLINI. Sissignore, ma prima desidererei che ella desse lettura della proposta della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione propone la seguente dizione:

« Qualora trattisi di stabilimento esistente, gli interessati che lo credessero insalubre o

pericoloso possono chiederne alla Giunta la soppressione. Sulla domanda si provvederà secondo le norme degli articoli precedenti ».

L'onor. Cavallini propone quest'altra:

« Qualora trattisi di stabilimento esistente, gli interessati, che lo credessero insalubre o pericoloso, possono chiederne la soppressione al prefetto, il quale provvede nel modo stabilito dall'articolo precedente ».

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Mi pare che una sostanziale differenza fra le due proposte non ci sia. L'onor. Cavallini non vuole che su tali istanze si pronunzi la Giunta.

Ora, il giudizio della Giunta a noi sembra necessario e sia una garanzia non tanto a chi fa la domanda, quanto pel proprietario dello stabilimento del quale si chiede la soppressione.

Quindi l'onor. Cavallini vede che noi ci siamo di molto accostati al concetto suo, spiegando che le norme del procedimento sono quelle stabilite negli articoli precedenti.

Ora la proposta che egli fa toglierebbe la cognizione di queste domande alla Giunta, la quale a buon diritto ha da esser consultata, perchè trattasi di materie che interessano la pubblica igiene.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Ammesso pure che l'articolo 34 debba intendersi come disse il relatore e che non sia questione che di semplice procedura, poichè abbia sempre a decidere il prefetto, sta però sempre che l'obbligo di presentare innanzi tutto alla Giunta le domande è inutile, superfluo e di niun effetto, perchè niuno s'arrenderà al di lei giudizio.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Calenda.

Senatore CALENDÀ. A me sembra che col progetto della Commissione si abbiano due gradi di giurisdizione, e quindi maggiore garanzia di tutti gli interessi: di quei del proprietario dello stabilimento, e di quei del ricorrente per la distruzione di esso.

La Giunta provvederà; se le parti non si accomodano al suo provvedimento, ci sarà il

ricorso al prefetto che pronuncia in secondo grado.

Ripeto quindi sembrarmi maggiori le garanzie nell'articolo qual'è scritto che nell'emendamento proposto dal senatore Cavallini.

PRESIDENTE. Insiste l'onor. Cavallini nella sua proposta?

Senatore CAVALLINI. Insisto.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

L'onor. Cavallini propone che l'art. 34 sia così redatto:

« Qualora trattisi di stabilimento esistente, gli interessati, che lo credessero insalubre o pericoloso, possono chiederne la soppressione al prefetto, il quale provvede nel modo stabilito dall'articolo precedente ».

La Commissione invece propone una modificazione che consiste nel sopprimere le parole: « e nel resto si seguono le norme degli articoli precedenti », dicendo invece: « Sulla domanda si provvederà secondo le norme degli articoli precedenti ».

La proposta Cavallini essendo quella che più si scosta dal testo del progetto ha la precedenza nella votazione. Essa non è accettata nè dalla Commissione nè dall'onorevole signor ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Allora pongo ai voti l'emendamento della Commissione che ho già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'art. 34 nel suo complesso e come fu emendato.

(Approvato).

Art. 35.

Chi stabilisce manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi contro le disposizioni dei regolamenti o contro i definitivi provvedimenti delle autorità competenti, è punito con l'ammenda sino a lire trecento o con l'arresto sino ad un mese.

(Approvato).

Art. 36.

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi deve sospendersi nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze municipali.

Il contravventore è punito a termini dell'articolo 434 del Codice penale.

(Approvato).

TITOLO II.

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.

CAPO I.

Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Art. 37.

Nessuno può dare rappresentazioni pubbliche, neppure temporaneamente, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, nè esercitare mestiere di pubblico trattenimento, nè esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità.

La licenza è valida soltanto pel comune in cui fu rilasciata.

(Approvato).

Art. 38.

Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e l'osservanza delle prescrizioni alle quali il concessionario sarà vincolato, non possono eseguirsi corse di cavalli per pubblico spettacolo.

(Approvato).

Art. 39.

Non possono darsi in luogo pubblico od aperto al pubblico rappresentazioni, accademie, feste da ballo, nè altro qualsiasi spettacolo o trattenimento senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 40.

Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico, senza essere state prima comunicate al prefetto della provincia.

Il prefetto potrà proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale o di ordine pubblico, con ordinanza motivata, contro la quale l'interessato potrà ricorrere al ministro dell'interno, il quale deciderà definitivamente.

(Approvato).

Art. 41.

L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione, che per circostanze locali dia luogo a disordini.

Della sospensione dovrà dare subito avviso al prefetto.

(Approvato).

Art. 42.

L'autorità di pubblica sicurezza non può accordare la licenza per l'apertura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare, per mezzo di un'ispezione tecnica, la solidità e sicurezza dell'edificio e la esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.

Le spese dell'ispezione sono a carico di chi domanda la licenza d'apertura del teatro.

(Approvato).

Art. 43.

L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi funzionari ed agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere facilmente alle sue funzioni.

(Approvato).

Art. 44.

In caso di tumulti o di gravi disordini o di gravi pericoli per l'incolumità pubblica, i funzionari, di cui all'articolo precedente, faranno sospendere o cessare lo spettacolo, intimando lo sgombero del locale ove occorra.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, potranno far restituire agli spettatori il prezzo d'ingresso.

(Approvato).

Art. 45.

Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati, senza il consenso del funzionario di pubblica sicurezza che vi assiste.

(Approvato).

Art. 46.

I prefetti provvederanno con regolamenti, da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza dei teatri.

(Approvato).

Art. 47.

Il contravventore alle disposizioni degli articoli precedenti è punito a termine del Codice penale.

(Approvato).

Art. 48.

È vietato di produrre fanciulli e fanciulle di età inferiore agli anni 14 in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la multa fino a lire cinquecento.

(Approvato).

Art. 49.

Non è permesso di comparire mascherato in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nelle epoche e in conformità delle prescrizioni stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore sarà invitato a togliere la maschera e, in caso d'inobbedienza, potrà essere arrestato e condannato all'ammenda sino a lire cinquanta.

(Approvato).

Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Domani alle ore 2 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni intorno alla pubblica sicurezza.

La seduta è sciolta (ore 5 e 55).